

Servizi del Gran Consiglio
6501 Bellinzona

Il presente formulario
è da inviare via e-mail
sgc@ti.ch

INTERPELLANZA

Conflitto di interessi alla SUPSI?

Presentata da: Giuseppe Sergi

Cofirmatari: Pronzini

Data: 7 giugno 2024

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Nelle ultime settimane il ruolo della SUPSI in materia fiscale è stato oggetto di pubbliche discussioni. Si tratta di un tema importante, la cui chiarificazione è urgente.

Testo dell'interpellanza

Casualmente, ci siamo imbattuti nel sito dello studio legale **Collegal**, con sede a Lugano, che si autodefinisce come "una delle maggiori realtà in ambito legale della Svizzera italiana ed è attivo a livello nazionale ed internazionale".

Lo studio Collegal, sempre secondo l'"autoritratto" che si può leggere sul suo sito, "si rivolge a una clientela diversificata: clienti locali ed internazionali, istituti bancari e finanziari, imprese private ed enti pubblici, che si avvalgono dei servizi dello studio anche per lo svolgimento di mandati particolarmente complessi".

Passando poi in rassegna il "Team" dello studio, ci siamo imbattuti anche nel volto del prof. dr. Samuele Vorpe che viene così presentato: "Dal 2010 è responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI, così come dei MAS in Tax Law e in Business Law. È professore SUPSI di diritto tributario, materia che insegna sia nel percorso di BSc in Economia aziendale sia nei relativi MAS, così come nel percorso di formazione per esperto fiduciario federale". Questa circostanza, per la verità in modo non del tutto chiaro, è segnalata anche sul sito della SUPSI, laddove il responsabile del Centro di competenze tributarie e giuridiche viene qualificato come "*of Counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile - Attorneys at law (Lugano)*".

Le attività accessorie, anche al di là di un'attività a tempo pieno, sono riconosciute ai dipendenti pubblici e a quelli del settore para-pubblico (come in questo caso); devono essere, di solito, annunciate e autorizzate. Da questo punto di vista non vediamo problemi particolari (se non la necessità di verificare che tale attività accessoria sia conforme ai regolamenti della SUPSI).

A noi invece pare che la presenza del professor Vorpe nel "team" di uno degli studi più importanti dal punto di vista della consulenza fiscale della piazza finanziaria ticinese possa sollevare parecchi interrogativi dal punto di vista del conflitto di interessi. La sua presenza nel team (con un indirizzo mail e un numero di telefono fisso legati allo studio) significa che egli rappresenta una presenza organica in questo studio o, perlomeno, appare come tale.

Uno studio come Collegal ha come obiettivo quello di offrire consulenza fiscale ai propri clienti, guidandoli in ambito legale e della consulenza fiscale, organizzando quella che speso viene indicata

come ottimizzazione fiscale, cioè l'utilizzazione di tutte le possibilità che la legge offre (tutte le scappatoie diciamo pure) per diminuire il carico fiscale dei loro clienti. Nulla di irregolare e di riprovevole, ognuno fa il proprio lavoro.

Senonché, lo studio Collegal annovera nelle sue fila una serie di persone che concorrono ad animare le attività formative del Centro competenze tributarie della SUPSI. Uno dei titolari dello studio è allo stesso tempo membro del team del Centro di competenze: si tratta dell'Avvocato Giovanni Molo, Dr. iur., LLM, indicato sul sito della scuola come "*Docente professionista*".

Ora, non crediamo che vi siano problemi particolari che una scuola universitaria faccia capo a "*esperti*", qualificati e attivi in ambito professionale, né che professionisti possano dividere la propria attività tra una dimensione privata ed una pubblica nell'ambito, ad esempio e come in questo caso, dell'insegnamento universitario.

Andrebbero ancora precisate le caratteristiche di tale impegno e i rapporti tra questo impegno "pubblico" e l'attività privata, in particolare in un ambito sensibile come quello fiscale: cioè un ambito nel quale si determinano e si possono determinare le entrate fiscali dello Stato, cioè l'elemento sul quale si regge il suo funzionamento.

La cosa assume, a nostro modo di vedere, un carattere ben diverso nel caso in cui – come quello di cui qui ci occupiamo - vi è una collaborazione organica – gli indizi vanno tutti in questa direzione – del responsabile di un settore di una scuola universitaria pubblica e uno studio legale e di consulenza fiscale tra i più importanti e rinomati della piazza finanziaria cantonale.

In questo caso il dubbio che questo organico inserimento del responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche (CCTG) nell'attività di questo studio – bilanciato dalla presenza dell'avv. Molo nel "team" del CCTG – possa rappresentare un conflitto di interessi è, nostro modo di vedere, più che fondato.

Sappiamo che i rapporti di lavoro tra il suo personale accademico e la SUPSI è retto da un regolamento specifico pubblico. Esso regola, agli articoli 48 e 49, le attività accessorie e i conflitti di interessi. Questo ultimo punto, tuttavia, non menziona in modo esplicito quali siano le configurazioni nella quali si determinano conflitti di interessi (limitandosi ad affermare che la SUPSI adotta un "ruolo proattivo" nella valutazione di eventuali conflitti di interesse dei propri collaboratori); si menziona anche una direttiva interna che non abbiamo avuto modo di consultare.

A noi pare che per il Cantone che, lo ricordiamo, è l'"azionista" unico della SUPSI, queste indicazioni non possano essere sufficienti.

Siamo confortati in questa nostra convinzione, e per analogia, da quanto prevede l'art. 26 della LORD in merito alle attività accessorie remunerate. In particolare, il cpv. 2 ricorda che un dipendente non può esercitare un'attività accessoria (remunerata o non remunerata) se la stessa è "*incompatibile*" con la funzione o "*vi arrechi pregiudizio*".

A noi sembra che il coinvolgimento di un responsabile di così alto livelli in un ambito così delicato delle attività di studio ricerca e formazione di un istituto universitario in un'azienda di carattere privato possa arrecare un pregiudizio alla credibilità di tale istituto.

In particolare, pensiamo che situazioni come questa siano in contrasto con il Codice etico della stessa SUPSI e ai suoi principi fondanti (integrità, collaborazione e responsabilità); in particolare laddove – al punto relativo all'integrità – si caratterizza così il comportamento della SUPSI e dei suoi membri: "*Agiamo con indipendenza, imparzialità e trasparenza, rifiutando ogni comportamento opportunistico che veicoli interessi personali o di gruppo, declinando in particolare qualsiasi influenza inappropriata*". Una situazione, quella che abbiamo descritto, che solleva dubbi sulla "indipendenza" e "imparzialità" del CCTG.

Alla luce delle osservazioni precedenti, rivolgiamo al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Non ritiene che la collaborazione organica del responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche (CCTG) della SUPSI con un primario studio privato di avvocatura e consulenza fiscale del Cantone rappresenti un conflitto di interessi?
2. Non ritiene che la presenza organica all'interno del team del Centro competenze tributarie e giuridiche (CCTG) di professionisti con interessi preminenti in ambito fiscale privato possa tendenzialmente configurare un conflitto di interessi?
3. Non ritiene di dover rendere attenti gli organismi direttivi della SUPSI su questo caso e su casi simili che potrebbero presentarsi in un futuro, in un momento in cui la discussione pubblica sulla politica fiscale diventa sempre più decisiva e importante?